




EVANGELISTI ROBERTO

Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A., IT
Valido da: 22-02-2022 16:01:02 a: 22-02-2025 02:00:00



Comune dell'Aquila

Settore D207 Politiche Urbane - PNRR e PNC - Città sostenibile inclusiva e partecipata - Urbanistica - SUAP e SUE


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **4063** del **19/09/2023**

OGGETTO: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015. - LATI NORD ED OVEST DEL CIMITERO. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2 ED ART.14-BIS, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 50 del 22 aprile 2022 il Comune dell'Aquila ha adottato la variante denominata "PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015 - LATI NORD ED OVEST DEL CIMITERO.", che definisce la fascia di rispetto del cimitero, così come stabilito con deliberazioni consiliari n° 90 del 12/08/2013 e n° 65 del 18/06/2015, attribuendo ai compendi di riferimento della presente delibera, lati nord ed ovest del cimitero, le destinazioni urbanistiche e normative coerenti e idonee all'attuazione di opere pubbliche, di interesse pubblico e di interventi urbanistici – e non semplicemente edilizi – conseguenti alle sopraggiunte esigenze del territorio e compatibili alle strutture, impianti ed opere pubbliche attuate dalla Protezione Civile Nazionale a seguito del sisma del 2009, nonché con l'introduzione nell'impianto normativo delle N.TA del Piano Acquasanta/Collemaggio, dell'articolo 7) bis afferente la "Zona per stazioni di servizio" relativa alla possibilità di attuazione di impianti di erogazione carburanti e strutture di servizio, ad oggi non normati, secondo la cartografia e la Relazione di Sintesi allegate alla deliberazione";
- ai sensi dell'art. 10 L. R. 18/83 nel testo in vigore, gli atti della variante sono stati depositati in data 01/12/2022 presso la Segreteria Generale del Comune dell'Aquila in libera visione al pubblico per giorni 45;
- l'avvenuto deposito è stato reso noto mediante pubblicazione sul B.U.R.A. Ordinario n° 48 del 30/11/2022, sull'albo pretorio del Comune, per mezzo di manifesti affissi in luoghi pubblici e sul quotidiano a diffusione regionale "IL MESSAGGERO" del 30/11/2022;
- Nell'avviso si informa dei termini di pubblicazione ovvero di 45 giorni e della possibilità di chiunque di presentare osservazioni entro il termine di deposito del 14/01/2023;



Comune dell'Aquila

- Durante il periodo di deposito è pervenuta la seguente osservazione e rilievo:
 1. Ditta: Ianni Maurizio con protocollo n. 990 del 01/01/2023
- per l'acquisizione dei pareri e Nulla Osta ritenuti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto, con nota prot. n. 0059371 13/06/2023 è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE) del Comune dell'Aquila, apposita conferenza di servizi semplificata ed in modalità asincrona, invitando le seguenti Amministrazioni:
 - o Provincia dell'Aquila – Settore Territorio e Urbanistica -Servizio Urbanistica ambito L'Aquila e Sulmona;
 - o Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo.

Considerato che:

- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 11/09/2023;
- la Provincia dell'Aquila per l'accertamento di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha inviato con prot. 0021074 del 11/09/2023, assunto al protocollo di questo Servizio in data 11/09/2023 al n. 0087277, parere favorevole, così come risulta dagli atti allegati alla presente determinazione;
- ai sensi del co. 4 dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso senza condizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo data la mancata comunicazione entro i termini previsti della determinazione di cui sopra;

Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte;

Dato atto che non è stato necessario procedere alla conferenza di servizi in modalità sincrona, ex art. 14-ter della L. n. 241/1990, indetta per il giorno 21.09.2023;


Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

Visto:

- o Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- o Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- o Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- o Il Regolamento di Contabilità;
- o Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- o Legge 241/1990;
- o l'art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29 nel testo in vigore;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:



Comune dell'Aquila

- la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2 ed art.14-bis legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio PRG e Piani Attuativi del Comune dell'Aquila e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il Responsabile del Procedimento

Roberto Spagnoli
(Firma Elettronicamente)

LA/IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico

Protocollo indicato a margine

COMUNE DI L'AQUILA

**PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DENOMINATO
"ACQUASANTA COLLEMAGGIO – ACCESSO ORIENTALE AL CAPOLUOGO"
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML
200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO
CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015
LATI NORD E OVEST DEL CIMITERO
(Deliberazione del Consiglio Comunale 50 del 22.04.2022)**

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
EX ARTT. 14, c.2, e 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.**

**PARERE
EX ART. 20, CO. 5, D.LGS N° 267/2000 E ART. 10, CO. 4, L.R. N°
18/1983 E SS.MM.II.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Comune di L'Aquila è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 3.04.1975 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 162/33 del 6.07.1979, resa esecutiva con provvedimento n. 3328/4762 del 17.07.1979, pubblicato sul BURA n. 24 del 10.09.1979;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 19.03.2001 veniva adottato il Piano di Riqualificazione della Viabilità denominato "*Acquasanta/Collemaggio – Accesso orientale al Capoluogo*" in variante al P.R.G., successivamente approvato con Del. C.C. n. 161 del 21.10.2002 a seguito dell'attestazione di non contrasto con il P.T.C.P. rilasciata dalla Provincia dell'Aquila in data 20.05.2002;



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico

Pag. 2

- con il suddetto Piano di Riqualficazione, oltre alla previsione di un riassetto e razionalizzazione della viabilità di ingresso alla Città sul lato est e il suo collegamento con la S.S. 17 verso sud, si provvedeva ad attribuire la destinazione urbanistica alle aree non incise dal vincolo di rispetto cimiteriale e comprese tra i 100 m. e i 200 m dal perimetro del cimitero cittadino, in ragione della mancata assegnazione della destinazione urbanistica ai suddetti suoli con la Del. C.C. n. 176 del 29.07.1977, che aveva accolto l'osservazione dell'ufficio di piano in merito al ripristino dell'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale così come ridotta con Decreto del Medico Provinciale n. 4174/19.4 del 237.12.1972 (a seguito dell'ampliamento del cimitero);
- con sentenza del TAR Abruzzo - L'Aquila n. 1141 del 25.06.2008, confermata in parte dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1645 del 16.03.2011, sono stati annullati gli atti di approvazione del Piano di Riqualficazione "*Acquasanta/Collemaggio – Accesso orientale al Capoluogo*" nella parte relativa alla conferma della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ed alla connessa ripianificazione dei suoli ivi inclusi, a causa della mancata contestualizzazione della variante con le procedure di cui all'art. 338 del R.D. n. 1265/12934 nel testo coordinato con l'art. 28 della L. n. 166/2002;
- in recepimento delle sentenze e tenendo conto, in particolare, della pronuncia del Consiglio di Stato con la cit. sent. n. 1645/2011, circa la "*... necessità, per l'Amministrazione, di rinnovare il procedimento ove intenda soddisfare gli interessi sostanziali posti a base degli atti di cui si è riscontrata in questa sede l'illegittimità ...*", il Comune di L'Aquila:
 - con Deliberazione di C.C. n. 89 del 12.08.2013 provvedeva a ripristinare la profondità della fascia di rispetto cimiteriale in 200 ml dal relativo perimetro, dando atto del permanere delle previsioni del Piano di Riqualficazione "*Acquasanta/Collemaggio - Accesso orientale al Capoluogo*" per le aree esterne al limite dei 200 ml, trattandosi di porzioni non oggetto di controversia;
 - con Deliberazione n. 90 del 12.08.2013, previa acquisizione del parere favorevole n. 54480 del 11.06.2013 della ASL dell'Aquila, approvava la riduzione della fascia di rispetto da 200 a 100 ml (salvo casi specifici), rinviando a successivi atti la riqualficazione delle porzioni di suolo sottratte alla fascia cimiteriale;
 - con successiva Deliberazione di C.C. n. 65 del 18.06.2015 veniva approvato un nuovo elaborato grafico, denominato "*Definizione Fascia di rispetto Cimitero del Capoluogo*", nel quale si prendeva atto di errori cartografici presenti negli elaborati precedentemente approvati e veniva rettificata marginalmente la fascia di rispetto;
- le richiamate Deliberazioni di C.C. n. 89/2013, n. 90/2013 e n. 65/2015 venivano impugnate dinanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila, il quale, con sentenza n. 479 del 10.12.2018 dichiarava nulle le suddette deliberazioni nella parte in cui era stata operata la riduzione generalizzata della fascia di rispetto, annullando altresì il parere della ASL n. 54480/2013;
- in sede di appello il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 7498 del 27.11.2020 riformava la sentenza del TAR Abruzzo 479/2018, confermando la legittimità del parere



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico

Pag. 3

della ASL n. 54480/2013 e della Delibera di C.C. n. 90/2013 nella parte in cui procedeva alla riduzione della fascia di rispetto;

CONSIDERATO che:

- a seguito del lungo iter giudiziario le porzioni di suolo comprese tra il limite di ml 200 dal perimetro del cimitero ed il limite definito con le Deliberazioni consiliari n. 90/2015 e 65/2015 risultano prive di disciplina urbanistica;
- conseguentemente il Comune dell'Aquila ha inteso redigere tre distinte varianti al Piano di Riqualificazione "Acquasanta/Collemaggio - Accesso orientale al Capoluogo", relative alle porzioni di suolo comprese tra il limite di 200 ml dal muro esterno del cimitero del Capoluogo ed il perimetro più interno che definisce la fascia di rispetto del cimitero Lato Nord e Ovest, Lato Est e Lato Sud, cercando, ove possibile, di far salve le precedenti previsioni imposte dallo stesso Piano Acquasanta/Collemaggio;
- nello specifico, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22.04.2022 è stata adottata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983, la variante urbanistica al Piano di Riqualificazione "Acquasanta/Collemaggio - Accesso orientale al Capoluogo" Lato Nord e Ovest, oggetto del presente provvedimento;
- la disciplina impressa dalla presente variante sulle aree interessate ha tenuto in conto che dall'approvazione del Piano Acquasanta/Collemaggio e soprattutto a seguito del sisma 2009 sono state realizzate sulle aree interessate alcune strutture pubbliche tra cui il Conservatorio di Musica e la Scuola Media "Amedeo D'Aosta";
- la Delibera n. 50/2022 ha provveduto altresì ad introdurre nell'impianto normativo delle N.T.A. del Piano Acquasanta/Collemaggio l'art. 7-bis afferente la "Zona per stazioni di servizio", relativa alla possibilità di esecuzione di impianti di erogazione carburanti e stazioni di servizio;

DATO ATTO che

- dell'adozione, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 18/1983, è stato dato avviso di deposito sul BURA Ordinario n. 48 del 30.11.2022, sul quotidiano "Il Messaggero" edizione del 30.11.2022, sull'Albo on line del Comune dell'Aquila per n. 45 giorni dal 01.12.2022 al 14.01.2023 nonché con l'affissione di manifesti murali;
- entro il termine di deposito è pervenuta al Comune dell'Aquila una sola osservazione (rubricata al registro delle osservazioni con il progressivo n. 3), riferita, tra l'altro, ad un errore di rappresentazione grafica, che è stata ritualmente accolta come indicato nella Relazione di Controdeduzioni allegata alla documentazione trasmessa;



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico

Pag. 4

- pertanto, con nota pec n. 59371 del 13.06.2023 il Comune dell'Aquila ha indetto apposita conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis stessa Legge, fissando la data dell' 11.09.2023 quale termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

PRESO ATTO, che dalla documentazione progettuale risulta quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 3131 del 21.09.2018 del Settore Ambiente del Comune dell'Aquila è stato stabilito di non assoggettare a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) la presente variante al Piano di Riqualficazione Acquasanta/Collemaggio, nel rispetto, comunque, delle prescrizioni e condizioni ivi contenute;
- con nota del 12.09.2018 prot. n. 87476 il Comune dell'Aquila – Ufficio Tutela Paesaggistica ha attestato che, per le aree in oggetto, non sono presenti vincoli di natura ambientale e che la zona ricade ai sensi del vigente P.R.P. nella categoria di tutela e valorizzazioni D) *Trasformazione a regime ordinario*;
- con nota del 17.09.2018 prot. n. 88698 il Comune dell'Aquila – Ufficio Usi Civici ha attestato che, per le aree interessate dalla variante, non risultano terreni di natura demaniale civica;
- con nota del 12.06.2019 prot. n. 173974/19 il Servizio Genio Civile dell'Aquila – Ufficio tecnico e sismica di Avezzano ha rilasciato, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte dalla variante al Piano di riqualficazione Acquasanta/Collemaggio circa la compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato;

RICHIAMATA la nota prot. n. 54480 del 11.06.2013 dell'Azienda Sanitaria Locale n.1 – Dipartimento di Prevenzione, con cui la stessa ha espresso parere favorevole alla proposta di riduzione dell'ampiezza della fascia di rispetto del cimitero del Capoluogo;

PRESO ATTO che il richiamato parere n. 54480/2013 consente, tra l'altro, la riduzione della fascia a *ml 50 per le porzioni a monte (o nord) con progressivo aumento sino a definire la dimensione della fascia in coincidenza con il lato sinistro di via Montorio al Vomano (ex. v. della Crocetta) con chiusura della stessa al ricongiungimento con la posizione della fascia di rispetto attribuita con la D. di C.C. n. 51/05*;

RISCONTRATO che gli elaborati del progetto della Variante al Piano di Riqualficazione Acquasanta/Collemaggio sono costituiti da:

1. Relazione di Sintesi;
2. Tav. 1 - Strumento Urbanistico Generale Vigente scala 1:2.000;
3. Tav. 2.3 – Planimetrie d'insieme Lato Nord – Ovest zonizzazione scala 1:2.000;



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico

Pag. 5

4. Tav. 3.3 – Tavola delle osservazioni lato Nord-Ovest scala 1:2.000.

DATO ATTO che il Segretario Generale del Comune in data 12.05.2023 ha attestato, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della L.R. n. 18/1983, la regolarità del procedimento formativo e la completezza degli elaborati documentali relativi alla Deliberazione Consiliare n. 50/2022;

EVIDENZIATO che dall'esito dell'istruttoria conclusiva, condotta dallo scrivente Settore Territorio e Urbanistica sugli elaborati di progetto, è emerso quanto segue:

- il presente progetto di riclassificazione delle aree, pur mancante nella Relazione di sintesi di un'analisi circa le dotazioni di standard di cui al D.M. n.1444/68 in relazione alle capacità insediative ivi previste, concerne numerose porzioni di territorio destinate a verde pubblico attrezzato, attrezzature socio-sanitarie, attrezzature per l'istruzione ecc., che concorrono in maniera soddisfacente al fabbisogno di attrezzature pubbliche;
- in ogni caso, la dotazione complessiva di standard urbanistici del Comune dell'Aquila, scaturente dall'applicazione della presente variante, viene mantenuta ampiamente entro il limite di 32 mq/ab indicato dal Protocollo d'Intesa Istituzionale sottoscritto tra Provincia e Comune in data 23.12.2016, il quale, avendo un'estensione temporale decennale, risulta operante anche per il presente procedimento ai fini dell'applicazione dell'art. 30.1 delle Norme Tecniche del P.T.C.P.;

RILEVATO, inoltre, che la Tavola 2.3 - relativa al compendio Lati Nord e Ovest - e la Tavola 2.2 - relativa al compendio lato Est - riportano la medesima area con destinazione a stazioni di servizio di cui al nuovo art. 7-bis delle N.T.A. del Piano Acquisanta/Collemaggio, area oggetto, tra l'altro di osservazione (n. 3) che il Comune deve necessariamente stralciare da uno dei due ambiti indicati;

RIBADITO che la presente variante non costituisce presupposto sanante di eventuali immobili realizzati in assenza di titolo nelle aree interessate, al di fuori delle fattispecie previste dall'ordinamento;

VISTI:

- gli atti e gli elaborati tecnici e normativi costituenti il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;
- l'art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29 nel testo in vigore;
- l'art. 43 della L.R. 3.03.1999, n. 11;
- Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo in vigore;



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico

Pag. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 43 della L.R. 03/03/1999, n. 11,

È DEL PARERE

che la variante denominata *PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 90/2013 E 65/2015. LATI NORD E OVEST DEL CIMITERO*, adottata dal Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio Comunale 50 del 22.04.2022, costituita dagli elaborati sopra elencati,

NON CONTRASTA

con il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, con la seguente prescrizione: rendere coerenti le previsioni grafiche della Tavola 2.3 - relativa al compendio Lati Nord e Ovest - e della Tavola 2.2 - le quali ripropongono, sovrapponendosi, la medesima area con destinazione a stazioni di servizio, di cui al nuovo art. 7-bis delle N.T.A. del Piano Acquasanta/Collemaggio.

INVITA

- il Comune di L'Aquila, all'esito favorevole del procedimento, ad inoltrare a questa Amministrazione Provinciale tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 della L.R. 12/04/1983, n. 18 - fatte salve le competenze attribuite al Comune medesimo in merito alla verifica della legittimità delle procedure formative;
- a pubblicare gli atti di approvazione definitiva della presente variante urbanistica sulla pertinente sezione in Amministrazione Trasparente del sito comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3, del D.L.vo n. 33/2013, per gli effetti del quale la suddetta pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

SEGNALA

che il presente parere è reso in sede di Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della Legge 7.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii..



IL DIRIGENTE
Ing. Andrea De Simone

Il Responsabile del Servizio Urbanistico - ambito L'Aquila e Sulmona: Ing. Antonio Rosanò